MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 17 LUGLIO 1942, N. 907, SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 8

Arresto e ammenda in rapporto all'entità del reato, per la vendita di tabacco senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita

Il colpevole del reato previsto dall'art. 96, primo comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907, quando abbia per oggetto tabacco, e' punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 25 mila. E' punito con l'ammenda da lire 2 mila a lire 5 mila il colpevole del reato previsto dal secondo comma del medesimo articolo, sempreche' abbia per oggetto tabacco. L'ammenda e' ridotta da un terzo alla meta' quando, nel caso preveduto dal primo capoverso di questo articolo, la quantita' del tabacco non supera i grammi 250, e nel caso del secondo capoverso non supera i grammi 500. Qualora la quantita' del tabacco venduto o posto in vendita sia superiore a chilogrammi 5 e quella del tabacco acquistato sia superiore a chilogrammi 10, il colpevole e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda rispettivamente indicata nel primo e secondo comma del presente articolo.

Versione in vigore dal 17 febbraio 1951, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 3 gennaio 1951, n. 27
Capo	II — Pene per le contravvenzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-alla-legge-17-luglio-1942-n-907-sul-monopolio-dei-sali/art-8-arresto-e-ammenda-in-rapporto-all-entita-del-reato-per-la-vendita-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it